

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2679

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NICCOLAI GIUSEPPE

Presentata il 27 luglio 1970

Modificazione dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non si era ancora assistito all'indecoroso spettacolo di parlamentari che, ancor prima di votare un articolo di una legge, dichiarano che quell'articolo porterà danni gravissimi allo sviluppo turistico, pur tuttavia vanno in aula, lo votano, e dopo averlo votato, presentano immediatamente una proposta di legge per la modifica.

Ora, nell'Italia 1970, si è visto anche questo !

« Ragioni di opportunità politica », dicono, « hanno impedito di sollevare il problema nel corso dell'iter parlamentare, per cui si intende ora provvedere alla necessaria correzione con la dovuta sollecitudine ».

E il colmo !

Ma di che cosa si tratta ? Si tratta dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, articolo che stabilisce che l'imposta sulle concessioni statali può essere fissata dalle regioni in un ammontare triplo rispetto al canone di concessione.

Le conseguenze ?

Cito le parole riportate nel disegno di legge n. 1223 presentato al Senato dai senatori Pieraccini ed altri, cioè da parte di coloro che

si sono battuti strenuamente perché la legge finanziaria venisse approvata senza modifiche

« La disposizione per la parte in cui riguarda le concessioni di arenili destinate ad uso balneare e turistico », è detto nel disegno di legge Pieraccini, « potrà determinare, a carico dei concessionari, oneri insostenibili ».

Ed è vero perché, per unanime riconoscimento, gli attuali canoni sono arrivati ad un punto, oltre il quale, si mette in forse la competitività delle nostre spiagge, già ridotta per la forte concorrenza degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Spagna, Jugoslavia, Grecia, ecc.)

E non è esatto quanto viene affermato nella relazione che accompagna il disegno di legge Pieraccini, per cui il Governo prima che si concludesse la discussione parlamentare della legge, abbia condiviso l'opportunità di un sollecito riesame del problema. È vero il contrario. Infatti un ordine del giorno, presentato dallo stesso senatore Pieraccini ritirato e fatto suo dal senatore Nencioni del MSI, invitante il Governo a rivedere l'articolo 2, è stato respinto dal Governo e dalla stessa maggioranza governativa.

Ecco perché è urgente provvedere, prima che l'articolo 2 provochi, come attesta la rela-

zione Pieraccini, « oneri insostenibili » alle famiglie che su queste concessioni demaniali vivono, e indirettamente, danni gravissimi a tutta l'attività turistica del paese, in quanto tale aumento non potrà non ripercuotersi sui prezzi dei servizi. Non c'è tempo da perdere, né vi sono giustificazioni di sorta se è vero,

come è vero, che la modifica proposta non viene ad alterare l'equilibrio finanziario delle regioni, in quanto il gettito della predetta imposta, anche accogliendo l'eccezione proposta, sarà superiore ai 600 milioni previsti nella tabella allegata al disegno di legge relativo alla finanza regionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, è sostituito dal seguente:

« L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche e di quelle aventi ad oggetto arenili destinati ad uso balneare e turistico ».